

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE- C.U. n. 47 DEL 13 MAGGIO 2010

Riunione del 6 maggio 2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli

Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)

Componente: Avv. Luigi Rosario Perone

CAF/41/2010 – Appello della ASD Club Atletico Bari Volley avverso il provvedimento del GUF C.U. n. 22 in data 15 Aprile 2010

Il sodalizio Asd Club Atletico Bari Volley, propone appello avverso la decisione in epigrafe, con la quale, respinto il reclamo proposto perché inammissibile, si è disposto:

- di considerare la società As Bari Volley rinunciataria ai sensi della Regola di Gioco 6.4.1;
- di omologare la gara As Cabv Bari Volley – Caroli Hotels Ugento con il seguente punteggio 0-3, parziali (0-25;0-25;0-25);
- di penalizzare la società As Cabv Bari Volley di 3 punti in classifica;
- di infliggere alla società As Cabv Bari Volley la multa di € 2.000,00;
- di sospendere da ogni attività federale per gg.60 il Sig. Raffaele Vastano (Presidente della As Cabv Bari Volley)
- di sospendere da ogni attività federale per gg.30 il Sig. Manio Marrone (Dirigente accompagnatore della società As Cabv Bari Volley).

Con il gravame in oggetto si chiede in via principale la ripetizione della gara n. 2564 fra AS CABV BARI VOLLEY ed CAROLI HOTELS UGENTO LE, la reintegra dei tre punti in classifica, la revoca delle sanzioni inflitte al presidente dr. Raffaele Vastano e al dirigente accompagnatore Marrone Manio ed in via subordinata, la riduzione delle sanzioni inflitte.

La richiesta è motivata con il presunto errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, allorché ha considerato la squadra rinunciataria per non aver ripreso l'incontro dopo tre inviti ufficiali e quindi sull'errata applicazione della norma 6.4.1 delle regole di gioco; la difesa lamenta inoltre che le sanzioni erano state inflitte senza valutazione da parte del GUF delle prove prodotte e in particolare del video della gara, dal quale sarebbe emerso che i soggetti sanzionati non avrebbero indotto la squadra ad abbandonare il campo di gioco.

All'udienza di discussione tenutasi il 07/05/2010, udita la Procura Federale e la parte, assistita dal proprio difensore, la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La qualificazione data dal G.U. al rapporto arbitrale come fonte primaria di prova, è corretta e confortata da copiosa giurisprudenza.

Nella fattispecie, visti i contenuti del ricorso, è stata comunque esaminata la prova video prodotta dalla parte appellante, dalla quale emerge però la sostanziale conferma dei fatti come esposti nel rapporto di gara e nel supplemento del secondo arbitro.

Prima dell'inizio del terzo set, allorché il direttore di gara ha chiamato il capitano per comunicare l'adozione di alcuni provvedimenti di richiamo per intemperanze nei confronti del secondo arbitro durante il tempo di riposo, è evidente un atteggiamento fortemente protestatario dell'atleta e l'ingresso in campo dei dirigenti della squadra, Vastano e Marrone, che appaiono invitare i giocatori ad abbandonare il campo di gioco.

L'arbitro, come previsto dalla regola di gioco 16.2 e in relazione alla casistica n.3, dopo aver inutilmente per tre volte invitato il capitano a riprendere la gara, con le consequenziali sanzioni per il ritardo di gioco, segnalava esplicitamente e chiaramente il termine dell'incontro.

Per quanto concerne il comportamento del Dirigente addetto all'arbitro sig. Vastano Raffaele, nel video si trova conferma di quanto riportato nel rapporto arbitrale per i fatti avvenuti sul campo, anche se il comportamento tenuto non appare così minaccioso, mentre per il Marrone non esistono elementi tali da escludere il comportamento oggetto di sanzione.

Per tale motivo la sanzione inflitta al tesserato Raffaele Vastano, anche in considerazione del fatto che non risulta già sanzionato, può essere mitigata come in dispositivo.

Anche la multa a carico del sodalizio, tenuto conto delle ulteriori sanzioni già irrogate e in ossequio al principio di gradualità della pena, merita di essere ridotta ad equità.

LA CAF

In parziale accoglimento dell'appello, determina la sanzione della sospensione a carico del tesserato Raffaele Vastano in giorni 45 e la multa a carico del sodalizio in € 1.000,00.

Conferma nel resto la decisione impugnata

Dispone la restituzione della tassa in ragione della metà.

F.to il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli